

REGOLAMENTO (CE) N. 661/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	86,0
	204	45,4
	212	44,2
	999	58,5
0707 00 05	068	110,5
	999	110,5
0709 10 00	220	173,3
	999	173,3
0709 90 70	052	97,9
	204	157,1
	999	127,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	50,5
	204	45,3
	212	45,1
	220	38,2
	600	73,1
	624	48,8
	999	50,2
0805 30 10	052	37,8
	600	81,9
	999	59,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	106,9
	388	79,0
	400	83,6
	404	96,3
	508	80,9
	512	79,7
	524	68,3
	528	68,9
	720	82,5
	999	82,9
	0808 20 50	052
388		65,1
512		65,8
528		66,2
624		74,4
720		69,3
999		79,0

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».